



COMUNE DI MERCATO SARACENO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 17/12/2015
modificato con delibera di C.C. n. 17 del 27/04/2017**

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 – Ambito e finalità del regolamento**
- Art.2 – Definizioni: Occupazioni di suolo e spazio pubblico**
- Art.3 – Concessione di occupazione**
- Art.4 – Occupazioni d’urgenza**
- Art.5 – Occupazioni permanenti e temporanee**
- Art.6 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento del canone**
- Art.7 – Condizioni per l’occupazione**
- Art.8 – Soggetti passivi**

TITOLO II: MODALITA’ RELATIVE ALL’OCCUPAZIONE

- Art.9 – Domanda di occupazione**
- Art.10 – Pronuncia sulla domanda**
- Art.11 – Rilascio dell’atto di concessione**
- Art.12 – Rinnovo e disdetta della concessione**
- Art.13 – Decadenza ed estinzione della concessione**
- Art.14 – Modifica, sospensione e revoca della concessione**
- Art.15 -. Esposizioni di merce**
- Art.16 – Mestieri girovaghi e mestieri artistici**
- Art.17 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**
- Art.18 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico**
- Art.19 – Occupazioni abusive**
- Art.20 – Obblighi del concessionario**
- Art.21 – Occupazioni con passi carrabili o accessi**
- Art.22 – Concessione in caso di subentro**

TITOLO III: CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Art.23 – Istituzione del canone**
- Art.24 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone**
- Art.25 – Graduazione del canone e classificazione strade e suolo pubblico**
- Art.26 – Modalità di applicazione del canone**
- Art.27 – Soggetto passivo**
- Art. 28 – Esenzioni ed agevolazioni**
- Art.29 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti**
- Art.30 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee**
- Art.31 – Riscossione del canone**
- Art. 32 – Effetti del mancato pagamento del canone**
- Art. 33 - Sanzioni**

TITOLO IV: REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER RISTORO ALL’APERTO – DEHORS -

- Art.34 – Oggetto e Definizioni**
- Art.35 – Prescrizioni e criteri generali per l’occupazione di suolo pubblico**
- Art.36 – Tipologie e caratteristiche delle attrezzature.**
- Art.37 - Caratteristiche costruttive degli allestimenti**
- Art.38 – Tipologie ammesse per categorie di attività e titoli abilitativi.**

- Art.39 - Luoghi privilegiati dell'immagine urbana**
- Art.40 - Qualità specifiche, limiti, condizioni e obblighi per l'installazione dei dehors**
- Art.41 - Lavori nel suolo o nel sottosuolo del sito dei dehors**
- Art.42 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli allestimenti su area pubblica**
- Art.43 - Manutenzione degli allestimenti.**
- Art.44 - Durata**
- Art.45 - Sospensione e revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors**
- Art.46 - Disposizioni di rinvio**
- Art.47 - Disposizioni finali e transitorie**
- Art.48 - Entrata in vigore**

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura giuridica di entrata patrimoniale, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime, la misura della tariffa, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni. Sono disciplinate altresì, le modalità di occupazione del suolo pubblico con riferimento alla tipologia di attrezzature e di attività.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui al presente regolamento è assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato fatto salvo i casi di esclusione.

3. Sono inoltre escluse dalla disciplina del seguente regolamento le occupazioni di coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche disciplinate dall'apposito regolamento.

Art.2 - Definizioni:Occupazioni di suolo o spazio pubblico

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio di Mercato Saraceno si osservano le norme del presente regolamento.

2. Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

3. Sono altresì soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 3 - Concessione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione rilasciata dall'Ufficio comunale competente su richiesta dell'interessato.

2. La concessione non è richiesta per le occupazioni momentanee di cui alla lettera b) e per le occupazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 28 purché non modifichino il regime della circolazione, non intralcino il traffico e previa comunicazione, anche via fax, alla Polizia Municipale almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

Art.4 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria.

2. L'interessato oltre alla domanda per la concessione ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale.

3. Per le misure inerenti alla circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni e integrazioni.

Art.5 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di apposita concessione aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. le occupazioni temporanee effettuate dagli esercizi di cui all'art. 37 lett.a) e b) Titolo IV del presente regolamento, sono concesse per un periodo massimo di mesi otto continuativi nel corso dell'anno solare. A tal fine il richiedente definisce durata e periodi di occupazione da effettuare nel corso dell'anno in un'unica istanza potendo individuare un eventuale periodo di sospensione.

Art. 6 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento del canone

1.Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) banchi, veicoli, mostre, vetrine, stands pubblicitari;
- c) esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali o industriali;
- f) pali porta insegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a coperture di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art. 7 – Condizioni per l'occupazione

1. Tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo: da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili, vetrine e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi per non meno di ml. 1,20 (uno e venti).

2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

3. L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico è di norma consentita da parte degli esercizi commerciali e pubblici esercizi nei limiti sotto indicati di profondità:

NEGOZI:

- a) sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati: entro i limiti di superficie di vendita dell'esercizio;

b) sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata stradale: entro i limiti di superficie di vendita dell'esercizio.

Qualora non risulti possibile la predetta fattispecie, potrà essere concessa occupazione di suolo pubblico sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata con il limite di profondità di ml. 1,00, fatta salva comunque una distanza di almeno ml. 0,50 (zero e cinquanta) dalla carreggiata stessa.

PUBBLICI ESERCIZI:

a) fino ad un massimo di ml. 4,00 (quattro) sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata stradale, garantendo comunque un passaggio pedonale della profondità di almeno ml. 1,20 (uno e venti).

4. L'estensione in lunghezza dell'occupazione sarà limitata a quella del fronte dell'esercizio; per i soli pubblici esercizi potrà essere di lunghezza superiore, fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente comma 1°.

5. Per l'esposizione delle merci da parte dei negozianti vengono fissati i seguenti limiti di altezza:

- lato fabbricati: ml. 1,60 (uno e settanta)

- lato strada: ml. 1,20 (uno e venti) con una distanza dalla carreggiata di almeno ml. 0,50 (zero e cinquanta).

6. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art.8 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. È occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse dei terzi.

TITOLO II: MODALITA' RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE

Art.9 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

2. La domanda va consegnata al Protocollo generale. In caso di trasmissione tramite il servizio postale la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

3. Tale Ufficio provvederà all'inoltro ai seguenti Settori:

Settore Segreteria – Affari Generali.

- ⤴ Domande per l'occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente per l'esercizio di attività economiche.

Settore Lavori Pubblici

- ⤴ Domande per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia (es. cantieri).
- ⤴ Denuncia variazioni utenze per occupazioni permanenti del sottosuolo stradale o del soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di

pubblici servizi

Polizia Municipale

- ⤴ Domande per occupazioni in occasione di fiere, manifestazioni di pubblico spettacolo, festeggiamenti e simili
- ⤴ Domanda per occupazioni di durata inferiore all'anno non rientranti nella competenza specifica di altri Settori
- ⤴ Domanda per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da installazioni particolari (es: giostre, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili).

4. La domanda, redatta in bollo, deve contenere:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c. il tipo di attività che si intende svolgere, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, installare, esporre e le modalità d'uso dei luoghi occupati;
- d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
- e. documentazione fotografica e planimetria formato A4 con indicazione delle dimensioni ed elaborazioni grafiche.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal canone.

5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo preferenziale. E' tuttavia data sempre preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

6. E' data facoltà al Responsabile del Settore tenuto al rilascio della concessione, richiedere un deposito cauzionale, ove ritenuto necessario.

Art.10 - Pronuncia sulla domanda

1. L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti sono conclusi dalle unità organizzative competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

2. All'atto della presentazione della domanda, o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.

Art.11 - Rilascio dell'atto di concessione

1. L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

3. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

4. La concessione viene sempre accordata:

- a. a termine, per la durata massima di 9 anni (fatte salve disposizioni normative

- che prevedano tempi più lunghi);
- b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d. con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetti della concessione.

6. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del codice della strada (D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Municipale Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

9. Prima del rilascio della concessione il soggetto passivo richiedente ha l'obbligo di corrispondere il canone nella misura prevista dal Comune e deliberata annualmente secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

10. L'ufficio competente al rilascio della concessione inoltrerà all'ufficio tributi gli elementi necessari per la verifica della denuncia e del versamento del canone, disciplinati dal presente Regolamento.

Art.12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto.

2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

3. Nel caso in cui il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo intenda prolungare l'occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga.

Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza ed estinzione della concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di rilascio;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente; nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico nei termini normativi e regolamentari previsti;
- f) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- g) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 14- Modifica, Sospensione e Revoca della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. Fra le ragioni di pubblico interesse rientra la programmazione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle aree interessate dalla occupazione. La revoca dovrà essere formalizzata all'interessato con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori (minimo 60 gg).
3. Il soggetto autorizzato all'occupazione di suolo pubblico, a seguito della revoca della stessa per lavori di ristrutturazione dell'area interessata, non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture presenti facenti parte dell'occupazione stessa.
4. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
5. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

Art.15 - Esposizioni di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi commerciali, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, e' soggetta a concessione comunale.
2. È vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche, nonché la pubblicità relativa, sul suolo pubblico o sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Per le edicole, tuttavia, è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali e pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità solo su appositi espositori, per complessivi mq 4 per ogni edicola. La collocazione di tali espositori deve avvenire previo ottenimento di apposita concessione di suolo pubblico. Le riviste e la relativa pubblicità possono essere collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

Art.16 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi(cantautore, suonatore, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, senza aver ottenuto l'autorizzazione di occupazione.
2. L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici.
3. L'autorizzazione non è necessaria quando la sosta non si prolunga, nello stesso punto, per più di

due ore.

Art.17 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere la concessione di occupazione.
2. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche, è regolata dai rispettivi regolamenti comunali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
3. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su area pubblica sono effettuate dal SUAP competente.
4. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica devono lasciare libero lo spazio occupato entro le ore 13,30, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
5. È vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, in assenza di specifica autorizzazione, nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.

Art.18 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, etc.
3. Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo o del soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si determina secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Art.19 - Occupazioni abusive

1. Si ha occupazione abusiva quando si occupa lo spazio pubblico in mancanza, anche sopraggiunta, di un valido titolo.
2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento del canone.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il responsabile del competente Settore, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con specifico provvedimento la rimozione dei materiali, assegnando all'occupante un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine la rimozione è effettuata d'Ufficio con addebito all'occupante delle relative spese, comprese quelle di custodia.

Art.20 - Obblighi del concessionario

1. L'occupante ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel

provvedimento di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) non accatastare le eventuali attrezzature nei momenti di non utilizzo, dovendo l'area autorizzata essere costantemente arredata, fatti salvi i casi in cui le attrezzature vengano rimosse e ricoverate nei locali di pertinenza;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni o ai negozi.

3. E' vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno salvo che ciò non sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio comunale.

Art.21 - Occupazioni con passi carrabili o accessi

1. Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del codice della strada, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art.22 - Concessione in caso di subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alla quale è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre domanda di subentro contenente gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato.

3. Nel caso di subentri la durata è limitata al periodo rimanente della concessione originaria.

TITOLO III: CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art.23 - Istituzione del canone

1 Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare.

2 Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, nella misura tariffaria prevista per le singole tipologie, rapportata alle giornate per cui si protrae l'occupazione.

Art.24 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone è determinato dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (fatta eccezione

per le occupazioni con cavi e condutture realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali la tariffa viene rapportata al numero di utenze);

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

Per la determinazione della tariffa i criteri di cui alla lettera d) saranno utilizzati quando la tipologia e la caratteristica dell'occupazione lo consentono.

2. Il canone base, relativo ad ogni singola tipologia di occupazione, ed i relativi coefficienti moltiplicatori, determinati in base ai criteri di cui al comma precedente, sono indicati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

3. In ogni caso il canone minimo annuo, frazionabile mensilmente, per le occupazioni permanenti, non potrà essere inferiore al canone previsto per i beni immobili di cui all'art. 7 del D.M. 258/98, all'art. 14 e art. 16 del D.L. n. 546/81 e all'art. 4 della L. n. 1501/61, in analogia alla gestione dei beni demaniali dello Stato.

4. Il canone minimo, non frazionabile, per le occupazioni temporanee è pari a 10 euro.

Art.25 - Graduazione del canone e classificazione strade e suolo comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade e il territorio del comune sono classificati in due categorie.

- *Categoria prima: centri storici come da strumento urbanistico vigente;*

- *Categoria seconda: Rimanente territorio.*

2. Alle strade e territorio del comune appartenenti alla prima categoria viene applicato il canone più elevato. Il canone per le strade e il territorio appartenenti alla seconda categoria è ridotto in misura del 25% per cento rispetto alla prima.

Art.26 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Fanno eccezione le occupazioni con condutture e cavi, diverse da quelle di cui al comma successivo, per le quali il canone è rapportato allo sviluppo delle medesime espresso in metri lineari.

3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, il canone annuale si determina in base al numero complessivo di utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente moltiplicato per la tariffa prevista per ciascun utente.

L'importo del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuale dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46.

4. Per le occupazioni per le quali è già prevista l'applicazione di altro canone patrimoniale, discendente da altre disposizioni, non si applica il presente regolamento.

5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone di cui al presente regolamento, le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi.

Art.27 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione. Nel caso di una pluralità di concessionari, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non corrisposto dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

Art.28 – Esenzioni ed agevolazioni

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

- a) Occupazioni di durata non superiore alle 12 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero;
- b) Occupazioni di durata non superiore alle 12 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici, operativi e simili, per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione e riparazione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi, etc.;
- c) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;
- d) Occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze;
- e) Occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose;
- f) Occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
- g) Occupazioni realizzate da Enti pubblici per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- h) Occupazioni realizzate da ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, a condizione che tali organizzazioni risultino regolarmente iscritte all'anagrafe unica allo scopo istituita presso il Ministero delle Finanze;

Agevolazioni

2. Sono previste le seguenti agevolazioni:

- a). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%;
- b). Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti

dello stesso spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;

c) Per le occupazioni realizzate con manifestazioni o iniziative a carattere politico (di durata superiore alle 12 ore), il canone non si applica sui primi 10 mq. di area occupata;

d) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è prevista una riduzione del 50% della tariffa ordinaria.

3. In occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza promossi o patrocinati dall'Amministrazione comunale, la Giunta può, con la deliberazione che approva il programma della manifestazione, prevedere esenzioni o riduzioni del canone dovuto dai soggetti che partecipano all'evento organizzando iniziative che la Giunta medesima ritiene di comprendere nel programma in quanto valutate di pubblico interesse.

4. La Giunta può altresì, con propria deliberazione, prevedere esenzioni o riduzioni dal canone, finalizzate alla valorizzazione e promozione del centro storico o del territorio cittadino in genere.

5. Inoltre, per particolari situazioni per le quali si riconosce un'apprezzabile ulteriore rilevanza in termini di interesse pubblico, connesso alla valenza delle stesse anche ai fini dell'immagine del Comune e dell'interesse generale può essere applicata la riduzione o l'esenzione totale dal pagamento del canone determinato dall'organo competente.

Art. 29 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno solare.

2. Il versamento relativo alla prima annualità, rapportata ai mesi effettivi di occupazione nell'anno solare, va eseguito all'atto del rilascio della concessione, e la sua validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune.

5. Il canone successivo alla prima annualità deve essere corrisposto in unica soluzione per ciascun anno. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate semestrali anticipate, scadenti il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 516,46, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio competente.

6. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, il versamento del canone annuale relativo alle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 30 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 29, comma 4.

2. In deroga al primo comma qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 516,46, il versamento può avvenire, su richiesta dell'interessato, in due rate di pari importo da versare una all'atto del rilascio della concessione, l'altra entro il termine di scadenza dell'occupazione.

Art. 31 – Riscossione del canone

1. La riscossione ordinaria del canone annuale per le occupazioni permanenti è curata dal Servizio Tributi, al quale devono essere trasmesse copie degli atti di concessione rilasciate dai Settori competenti, e relative modifiche o revoche, unitamente ai dati anagrafici e fiscali dei singoli concessionari.

2. La riscossione ordinaria del canone per le occupazioni temporanee è curata dai singoli Settori che rilasciano gli atti di concessione. Ai medesimi Settori compete anche l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 33.

3. In caso di mancato versamento del canone nei termini di cui agli artt. 29 e 30, prima di procedere alla decadenza di cui all'articolo 13 lettera e) i Settori competenti, informati dal Servizio preposto alla riscossione, provvedono a notificare al concessionario inadempiente l'avviso di messa in mora comprensivo del canone dovuto, delle eventuali sanzioni e degli interessi al tasso legale, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per il pagamento trascorso inutilmente il quale si provvederà alla formalizzazione dell'atto di decadenza.

4. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, sarà curata dal Servizio Tributi. A tale scopo, i Settori preposti alla riscossione ordinaria del canone per le occupazioni temporanee dovranno trasmettere al suddetto Settore i dati necessari.

Art. 32 - Effetti del mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, nei termini stabiliti nel presente regolamento, costituisce motivo ostativo al rilascio di un nuovo periodo di occupazione.

Art.33 - Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al 50 per cento dell'ammontare del canone, né superiore al doppio del canone stesso (crf. Art. 63, comma 2, lett. g e g-bis del D.Lgs. 446/1997).

2. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori, opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20, 21 e 211 del Codice della Strada.

3. Oltre alle sanzioni di cui sopra, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per quelle indicate successivamente, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689. Le violazioni riguardano:

a. occupazioni senza autorizzazione o senza concessione;

- b. mancata o parziale esecuzione di interventi di manutenzione delle opere e degli impianti;
 - c. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.
5. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione delle strutture collocate abusivamente o in difformità di quanto autorizzato, applicata con apposita ordinanza, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
6. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.
7. Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO IV: REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER RISTORO ALL'APERTO – DEHORS -

Art.34 – Oggetto e Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico per l'installazione di allestimenti su area pubblica in prossimità delle seguenti attività autorizzate:
- a) Pubblici Esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, ecc.)
 - b) Chioschi adibiti a pubblici esercizi o ad attività svolte in forma artigiana di produzione e vendita di prodotti alimentari (piadina, ecc.)
 - c) Esercizi di vicinato alimentari e attività svolte in forma artigianale poste all'interno di locali siti in edifici (pizzerie al taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie, ecc.)
2. Si definisce "arredo urbano" tutti gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, (ad es. sedie, pedane, tavoli, coperture, illuminazioni, delimitazioni) che possono essere collocati all'esterno degli esercizi pubblici al fine di creare spazi per il ristoro all'aperto;
3. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Mercato Saraceno, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.
4. Per la definizione di esercizi adibiti all'attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande si rimanda alla definizione di cui alla L.R.14/2003 e successive modifiche ed integrazioni .

5. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

- a. per "superficie di somministrazione in sede fissa" l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella occupata da banchi e retro banco, casse, scaffalature, espositori, arredi mobili e simili. Non è superficie di somministrazione quella destinata a magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente dedicati, uffici, servizi igienici per gli utenti, spogliatoi e servizi igienici per il personale addetto.
- b. per area destinata alla "consumazione sul posto" s'intende l'area esterna a servizio degli esercizi di vicinato alimentari o delle attività artigianali, di cui al successivo art. 38, con adeguate attrezzature che consentano ai clienti esclusivamente il consumo sul posto, fermo restando l'assoluto divieto del servizio assistito di somministrazione al pubblico dei prodotti.
- b. per "aree aperte al pubblico", le aree pubbliche di cui sia conseguita la disponibilità, esterne ai locali;
- c. per "dehors" l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione autorizzato ed insediato in sede fissa su area privata, oppure su area pubblica;
- d. per "autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione", si intende l'autorizzazione di cui all'art.8, comma 1, della legge regionale n.14 del 2003 e s. m. e i. o l'avvenuta presentazione di regolare comunicazione di apertura dell'esercizio nei casi previsti dalle vigenti norme sul procedimento.
- e. per "temporanea" si intende l'occupazione riferita ad un periodo di durata complessiva non superiore all'anno solare.
- f. Per "proroga", infine, la richiesta di estensione dell'attività concessa.

6. Con il termine "concessione" si definisce l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio, all'occupazione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o dehors;

7. L'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di cui al presente articolo, è finalizzata alla collocazione di allestimenti con le limitazioni e le modalità di cui all'art 36

Art.35 – Prescrizioni e criteri generali per l'occupazione di suolo pubblico

1. Il titolare di un esercizio pubblico che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura e tamponamento, dovrà ottenere preventiva concessione di occupazione di suolo pubblico;

2. In ogni caso l'installazione di allestimenti su area pubblica è consentita esclusivamente alle attività autorizzate che dispongono di servizi igienici per il pubblico, ad esclusione delle attività di cui alle lett. b) e c) comma 1 del precedente art.34;

3. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico con elementi di arredo e/o dehors vengono rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio del richiedente fatti salvi i diritti di terzi;

4. In via eccezionale e fatti salvi i diritti di terzi potranno essere rilasciate concessioni per l'occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio del richiedente, sempre che siano limitrofi o contigui allo stesso;

5. E' consentito installare elementi di arredo sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, solo qualora la strada sia a traffico a velocità limitata o con viabilità marginale;
6. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, tali spazi non devono essere inferiori a ml. 3.50;
7. L'occupazione non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi e attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale;
8. L'area occupata dal dehors non deve interferire, altresì, con le fermate dei mezzi pubblici;
9. Non è consentito occupare spazio o installare dehors in prossimità di intersezioni viarie;
10. Qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico, deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione; il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
11. Non sono ammesse concessioni per occupazioni che riguardino stalli carico - scarico o riservati a portatori di handicap o stalli riservati alle farmacie;
12. Le opere necessarie per l'installazione dei dehors non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione, ecc.
13. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse solo soluzioni prive di copertura e pedane; dovrà comunque essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale: di norma almeno ml. 1.5;
14. E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purchè sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio che di norma deve essere pari a metri 1,20 salvo i casi di diversa valutazione effettuata dal Comando Polizia Municipale, in ragione dell'entità dei flussi pedonali e della salvaguardia dell'incolumità pubblica;
L'installazione può essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede in sede stradale (qualora consentito), in viali alberati, nei parchi e nei giardini. Solo qualora il contesto lo consenta rasente ai muri o ai portici.
15. Elementi e strutture che compongono o limitano il dehors , incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture (non superiori a 20 cm. per parte), devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione;
16. Il dehors deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili e non deve creare una barriera architettonica;
17. In aree destinate all'attività di commercio su aree pubbliche sono consentiti dehors senza pedana ad esclusione dell'orario di svolgimento delle anzidette attività;

18. E' possibile collocare dehors aventi copertura e lati chiusi per i pubblici esercizi collocati in posizione consona, previo esame della Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggio;

19. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo;

20. Nelle adiacenze degli immobili di particolare pregio monumentale storico - architettonico deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a permettere una visuale prospettica e a garantire una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a mt. 2.00;

21. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici nonché alle azioni sismiche. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario della concessione talchè il Comune è esonerato da ogni responsabilità civile e penale.

Art.36 – Tipologie e caratteristiche delle attrezzature.

1. Gli allestimenti su area pubblica sono classificati secondo le seguenti tipologie:

a) tipologia 1: tavoli e sedie. L'occupazione con tavoli e sedie può essere effettuata rasante al muro, al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastri se trattasi di portico. Le sedie possono essere "fissate" al muro dell'edificio se collocate su marciapiedi.

Nel caso di occupazione su marciapiedi o slarghi esterni ai portici: non sono ammesse occupazioni sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali che contemporaneamente interessano uno o più archi del porticato e l'intera sezione del marciapiede o dello slargo; in presenza di occupazioni con estensioni superiori ai mt. 15,00, le stesse devono essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 al fine di consentire la realizzazione di varchi pedonali.

Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.



b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana. L'installazione di pedane può essere effettuata rasante al muro o al margine del marciapiede. La stessa non è ammessa se interferisce con botole e griglie di aerazione. Qualora invece interferisca con chiusini la pedana deve essere munita di botole in modo da poter permettere l'ispezione degli stessi.

Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore o uguale a cm. 15, salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale), ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.



c) tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana.

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.


Manufatti adottabili: - fioriere; - recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Qualora le fioriere siano poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.

Nel caso in cui le fioriere siano poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,20. Le fioriere devono essere sempre piantumate.

Gli elementi a delimitazione dell'occupazione di suolo pubblico, qualora questa abbia sporgenza fino a mt. 1,50, possono essere posati solo sui lati e non lungo il fronte.



Le recinzioni devono avere altezza massima di mt. 1,10 e, qualora costituite da uno o più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta.

I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, dovrà essere trasparente.


Sono ammessi rampicanti su graticci esclusivamente al di fuori del centro storico, purché non superino le dimensioni stabilite nel punto precedente.

Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di mt. 1,10.

Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto;

d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3. La struttura portante, con copertura in tela di colorazione tenue e non riportante messaggi pubblicitari di marchi, fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare, deve essere ancorata ad apposito basamento.

Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.



e) tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3. Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi di somministrazione e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali di tipo lineare purché siano ad

una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.

La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3,50 e comunque contenuta entro il marciapiede, fatte salve misure superiori oggetto di specifica valutazione da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale in merito alle condizioni di viabilità e sicurezza stradale, nonché della CQAP in relazione alla compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Le tende aggettanti non sono ammesse nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

All'interno del centro storico sono ammesse esclusivamente:

- **tende di tipo tradizionale con bracci metallici laterali** ad avvolgimento su rullo, dimensionate sull'ampiezza del vano porta dove si svolge l'attività. E' ammessa la protezione della tenda mediante scossalina in rame da collocare a parete, profondità massima cm. 20. (*vedi esempi*);
- **tende con bracci estendibili** purché contenute, in posizione di chiusura, all'interno del vano porta dove si svolge l'attività (*vedi esempi*)

Lo sporto della tenda non può superare i due terzi della larghezza del marciapiede, in ogni caso non può essere superiore a mt. 1,50.



Modalità di posa nelle costruzioni esistenti: ovunque sia possibile, le tende, sia aperte che chiuse, devono essere comprese nella facciata del pubblico esercizio; ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 20). Laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro;

f) tipologia 6: struttura di copertura delle tipologie 1, 2 e 3

f. 1) Addossata al fronte del fabbricato

La struttura è costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. Rientra in questa tipologia anche la struttura di copertura che prevede montanti di appoggio addossati alla facciata.


Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 - min. mt. 2,20.

Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana: min. mt. 2,00.

Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,80.

Eventuali recinzioni di installazioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, dovranno essere trasparenti.


Le modalità di posa sono le stesse previste per la tipologia 5;



f.2) Separata dal fronte del fabbricato

La struttura di copertura è costituita da teli su più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

Gli impianti dovranno essere improntati alla massima linearità progettuale proponendosi come elemento di valorizzazione dell'ambiente urbano. Sono da privilegiare strutture leggere con copertura sostanzialmente piana.



L'installazione deve essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede, in sede stradale (qualora consentito), in viali alberati nei parchi e nei giardini nonché, solo qualora il contesto lo consenta, rasente ai muri o a portici. Non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale.

Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

Per tali tipologie (f.1 e f.2) sono da privilegiarsi strutture in ferro, alluminio verniciato, legno imbullonato al suolo e prive di fondazioni.

g) tipologia 7: Gazebo. I gazebo ed i padiglioni devono anch'essi essere costituiti da strutture leggere in ferro, alluminio verniciato, legno imbullonato al suolo e privi di fondazioni con coperture e tamponamenti laterali formati da materiali leggeri imbullonati e/o avvitati e privi di parti fisse in muratura.

Per i tipi f.1) e g) sono individuate le seguenti tipologie strutturali:

- a) a sbraccio tipo pensilina, con copertura inclinata
- b) su pilastri con copertura inclinata, addossata al fabbricato di cui costituiscono ampliamento.

Art.37 - Caratteristiche costruttive degli allestimenti

1. Elementi generali di riferimento progettuale

Gli allestimenti temporanei stagionali su area pubblica dovranno sempre costituire elemento di valorizzazione del contesto. L'obiettivo è perseguito attraverso la semplicità e la linearità progettuale, la coerenza nell'uso di materiali, la correttezza delle scelte cromatiche. Tali condizioni risultano di primaria importanza in relazione alla valenza ambientale del comune di Mercato Saraceno ed alla necessità di fornire un'immagine sostanzialmente omogenea a livello territoriale.

Nella realizzazione di allestimenti su aree pubbliche sono da privilegiare materiali e modelli coerenti con la tradizione costruttiva in particolare: strutture in legno (con impregnante scurente o verniciatura) o strutture metalliche con finitura a "piombaggine". Sono da evitare appesantimenti formali con eccesso di citazioni in stile.

La copertura delle strutture potrà avvenire esclusivamente con teli asportabili a colorazione omogenea tenue, escludendo materiali plastici con finiture traslucide.

Ogni installazione su area pubblica deve essere attuata con verifica di stabilità degli elementi che la compongono in relazione all'uso previsto (parapetti, montanti ecc.). Si precisa che il titolare dell'attività è responsabile direttamente della corretta installazione della struttura e del mantenimento in efficienza della stessa.

2. Riferimenti specifici per tipologie di intervento

TAVOLI E SEDIE

Nel centro storico sono da privilegiare strutture leggere, in legno o metallo, con sedute preferibilmente in tela (es. sedie tipo regista) e colori e toni in armonia con il contesto.

PEDANE

Le pedane devono essere realizzate con tavole in legno trattate con impregnante scurente

FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Le fioriere devono avere forme e materiali tradizionali (cotto, similcotto e legno trattato con impregnante scurente) ed i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni. Le fioriere esistenti possono essere rivestite in legno o tinteggiate in tono con l'esercizio.

Le piante, resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato, non devono essere ammalate, né infestate da parassiti. Si consigliano: Lauro, Pitosforo, Aucuba, Viburno, Ilex Aquifolium, Lonicere.

Per gli elementi di delimitazione e' da prediligere l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante. Per le parti metalliche si consiglia l'adozione di finitura a "piombaggine".

Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento aventi trasparenza minima pari al 40% della superficie complessiva.

Nel centro storico sono consentite barriere metalliche del tipo a "croce di Sant'Andrea" o simili, eventualmente con cristallo interno sagomato (paravento con altezza max. di mt. 1,60)

I vetri devono essere antisfondamento; è ammesso l'uso del policarbonato.

COPERTURE

Le strutture dovranno essere costituite da: sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati; tessuto : tela, tessuto acrilico è escluso l'utilizzo di PVC per il centro storico, anche PVC per il restante territorio; colori: si limiteranno alle tonalità avorio, nocciola, ruggine, in tinta unita. Nel centro storico del capoluogo e per le tipologie e)5 ed f) 6 f1, il colore delle tende dovrà essere rosso scuro.

Eventuali iscrizioni dovranno risultare dimensionalmente contenute e comunque non costituire elemento prevalente a livello percettivo. Le strutture esistenti potranno essere mantenute fino alla loro sostituzione nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.14.

APPARECCHI DI RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE

Per tutte le tipologie di allestimenti sono ammessi impianti riscaldanti amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg. o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

E' pure consentita l'installazione di apparecchi refrigeranti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio satinato.

ILLUMINAZIONE

Ad integrazione di tutte le tipologie di allestimenti sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme CE, con il D.lgs. n. 547/55 e con l'art. 9 della Legge n. 46/90.

MATERIALI

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un allestimento devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

CESTINI E POSA CENERE DA ESTERNO

E' ammessa la collocazione di cestini e posa cenere da esterno in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi pubblici di arredo.

Art.38 – Tipologie ammesse per categorie di attività e titoli abilitativi.

I titolari degli esercizi di cui all'art. 34 comma 1 lett. a), b) e c), a seconda della tipologia di esercizio cui appartengono, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente per la collocazione delle attrezzature indicate e con le seguenti modalità:

- a) *Publici Esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, ecc.)*
 - 1) E' consentita la collocazione permanente o temporanea delle attrezzature di dehors di cui ai tipi 1, 2,3 e 4 dell'art.36.
La collocazione delle suddette attrezzature non è soggetta a titolo edilizio.
 - 2) E' inoltre consentita la collocazione permanente o temporanea di attrezzature e/o strutture che necessitano di titolo abilitativo, a servizio

degli esercizi medesimi e del pubblico, di cui ai tipi 5,6 e 7 del citato art. 36.

L'installazione di manufatti ad estensione delle attività, per tali tipologie, è consentita mediante l'utilizzo di strutture da adibire unicamente alla somministrazione, la cui superficie sia contenuta nel 100 % di quella di somministrazione esercitata nei locali cui afferiscono, in ogni caso non superiore a mq. 50 con le caratteristiche costruttive descritte nel precedente art. 36.

Nel caso di struttura addossata al fabbricato cui costituiscono ampliamento, il tratto di facciata interessata deve essere limitato a quello relativo all'attività, di larghezza massima pari ai locali interni cui è collegata.

La collocazione delle tipologie 5 e 6 f.1 è soggetta a SCIA fatta eccezione per gli ambiti di conservazione ove è soggetta a Permesso di Costruire.

In tutti gli altri casi è soggetta a Permesso di Costruire.

b) Chioschi adibiti a pubblici esercizi o ad attività svolte in forma artigiana di produzione e vendita di prodotti alimentari (piadina, ecc.)

Sull'area limitrofa o adiacente a quella ottenuta in concessione permanente a servizio del chiosco, possono essere collocati tutti i tipi di attrezzature di cui all'art. 3 per un'ampiezza non superiore al 100% della superficie del medesimo.

Temporaneamente è possibile concedere l'ulteriore collocazione delle attrezzature di cui al precedente art.3 tipi 1,2,3 e 4 per una sup. non superiore al 100% del chiosco (periodo dal 1 aprile al 31 ottobre).

Anche in questo caso e come delineato al precedente comma a):

la collocazione di cui ai tipi 1, 2,3 e 4 non è soggetta a titolo edilizio mentre

la collocazione delle tipologie 5,6 e 7 è assosoggettata a titolo. In particolare la 5 e 6 f.1 è soggetta a SCIA fatta eccezione per gli ambiti di conservazione ove tali ultime tipologie sono soggette a Permesso di Costruire.

In tutti gli altri casi sono soggette a Permesso di Costruire.

c) Esercizi di vicinato alimentari e attività svolte in forma artigianale poste all'interno di locali siti in edifici (pizzerie al taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie, ecc.)

E' consentita la collocazione permanente o temporanea di attrezzature che non necessitano di titolo edilizio, a servizio degli esercizi medesimi, dei tipi 1,2, 3 e 4 di cui all'art.36 di superficie non superiore al 100% del locale.

Per i titolari delle attività di cui alle precedenti lett. b) e c) – ad esclusione dei chioschi adibiti a Pubblici Esercizi – autorizzati all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature consentite, è vietato il servizio assistito di somministrazione al pubblico dei prodotti. Per tali attività è consentito esclusivamente il consumo sul posto, fatti salvi i requisiti di legge, dei clienti.

Art. 39 - Luoghi privilegiati dell'immagine urbana

1. Sono definiti **luoghi privilegiati dell'immagine urbana** gli ambiti di rilevante rappresentatività per caratterizzazione architettonica, urbanistica e funzionale. Tali ambiti comprendono:
 - il centro storico di Mercato Saraceno e i nuclei storici di San Damiano, Montecastello, Ciola, Serra, Tornano, Linaro;

- le strutture insediative storiche non urbane di Bora Alta, Borgo Paglia, Cà di Piero, Falconara, Maiavolo, Mastro, Monte Sasso, Musella, Schiazzano, Taibo Castello;
2. Negli ambiti sopra indicati la realizzazione di allestimenti temporanei su area pubblica dovrà essere assoggettata preferibilmente alle seguenti tipologie di intervento:
 - Pedane in legno trattate con impregnante scurente
 - Separazioni laterali siepi verdi, parapetti metallici "croce di S. Andrea" con finitura a piombaggine, lastre in cristallo;
 - Copertura con Ombrelloni di tipo tradizionale con struttura lignea e tessuto avorio (non plastificato) privi di inserzioni pubblicitarie;
 - Vasche in cotto o materiale similare
 - Tende di cui alla tipologia 5) dell'art. 3
 3. In relazione alla valenza del contesto gli allestimenti dovranno essere improntati ad una sostanziale linearità ed essenzialità progettuale con utilizzo di materiali e colorazioni coerenti con il contesto di riferimento soggetto a vincolo storico, paesaggistico e ambientale.

Art. 40 - Qualità specifiche, limiti, condizioni e obblighi per l'installazione dei dehors

1. Su elementi e strutture componenti gli allestimenti tipo dehors su area pubblica, non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
2. Non sono ammessi, a protezione dei allestimenti temporanei su area pubblica, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.
3. La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo ed agli scopi per i quali è stata rilasciata.
4. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione e gli eventuali titoli abilitativi ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
5. Il concessionario dovrà tenere pulita oltre all'area pubblica occupata, anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti di somministrazione del concessionario stesso, provocando rifiuti o situazioni indecorose.
6. Il concessionario è tenuto a rispettare le norme igienico - sanitarie, di sicurezza, di tutela della quiete pubblica (rif.to Ordinanza n. 20 del 22.03.2011) e a far rispettare tali norme.
7. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, negli allestimenti su area pubblica è, di norma, vietata l'effettuazione di intrattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora. Tale attività è consentita solo entro i limiti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
8. Il suolo pubblico oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozione a carico del concessionario, o comunque ne deve essere interdetto l'accesso, durante la chiusura per ferie.

9. L'area occupata dagli allestimenti è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri fatto salvo il contenuto dell'art. 5 ultimo comma.

Art. 41 – Lavori nel suolo o nel sottosuolo del sito dei dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione degli allestimenti si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono gli allestimenti.

In tal caso il Comune provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo con congruo anticipo.

Il rispetto del preavviso non opera nel caso debbano essere affrontati interventi a carattere d'urgenza.

Art. 42 – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli allestimenti su area pubblica

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono gli allestimenti deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo le indicazioni che verranno fornite in merito dal Settore Lavori Pubblici.

Art. 43 - Manutenzione degli allestimenti.

1. Gli allestimenti devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione degli allestimenti addebitando le spese all'esercente.

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.

Art. 44 - Durata

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, nel caso di concessioni autorizzate ed effettuate nell'anno precedente, qualora l'interessato intenda ripeterle con la stessa ubicazione, dimensioni, struttura, caratteristiche e periodo temporale, la domanda di occupazione di suolo pubblico sin intende sostituita con il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e dietro presentazione di autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari.

2. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente l'allestimento, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, con propri mezzi alla rimozione dell'allestimento, addebitando le spese all'esercente.

Art. 45 - Sospensione e revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere sospesa e revocata secondo quanto stabilito dal presente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
2. La concessione è sospesa, altresì, quando:
 - a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
 - b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dai precedenti artt.4 e 7.
3. La concessione è revocata previa diffida dal responsabile del procedimento, quando:
 - a) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
 - b) agli elementi ed alle strutture componenti gli allestimenti siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
 - c) le attività svolte negli allestimenti siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
 - d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.
4. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque all'emanazione di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento nella quale sono indicati i fatti che giustificano la determinazione a procedere. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) chiedere di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione salvo che per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art.7 della legge n.241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

Art. 46 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione dei dehors si fa riferimento a quanto previsto:

- dal Regolamento Urbanistico Edilizio nel caso in cui il presente regolamento assoggetti l'installazione dei manufatti a titolo abilitativo edilizio. In ogni caso la concessione di suolo pubblico è condizione necessaria per l'ottenimento del suddetto titolo;
- dal presente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le relative tariffe per quanto attiene alle modalità relative all'occupazione, alle sanzioni ed agli altri adempimenti amministrativi;
- al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- agli strumenti urbanistici ed ambientali vigenti;
- alle norme in materia igienico - sanitaria, commerciale, artigianale e relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- al Regolamento per somministrazione di piadina romagnola, affettati, formaggi e bibite approvato con atto di C.C. del 18/07/1996 n. 77;
- alle ordinanze comunali in tema di alimenti e bevande ed in materia di rumori e quiete pubblica.

2. La Giunta Comunale con autonomo provvedimento, può individuare aree e/o luoghi nei quali sono vietate le installazioni di dehors.

Art. 47 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I titolari di concessione con dehors rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo in qualunque momento o procedere con la revoca della concessione.
4. Le tende esistenti, regolarmente autorizzate e prive di validità stagionale, dovranno essere adeguate al presente regolamento entro il termine di 5 anni a partire dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

I disegni sono dell'arch. Gianfranco Corzani

Si ringraziano per la consulenza gli Architetti Sandra Vecchietti e Carlo Lazzari.